Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 settembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 78

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1985.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1985.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1277 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, abrogando il regolamento CEE n. 1530/78 della Commissione del 30 giugno 1978;

Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 1458/85 della commissione del 23 maggio 1985 che fissa, per la campagna 1985/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le ciliege e l'importo per l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1887/85 della commissione dell'8 luglio 1985 che fissa, per la campagna 1985/86 il prezzo minimo da pagare ai produttori e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 2222/85 della commissione del 31 luglio 1985 che fissa, per la campagna 1985/86 il prezzo minimo da pagare al produttore e l'aiuto alla produzione per i prodotti a base di pomodoro;

Visto il regolamento CEE n. 1920/85 della commissione dell'11 luglio 1985 che fissa per la campagna 1985/86 il prezzo minimo da pagare al produttore e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 2023/85 della commissione del 22 luglio 1985 che fissa per la campagna 1985/86 l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento CEE n. 1894/85 della commissione del 9 luglio 1985 che fissa per la campagna 1985/86 l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento CEE n. 2147/85 della commissione del 30 luglio 1985 che fissa per la campagna 1985/86 l'importo dell'aiuto alla produzione per le uve secche nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento CEE n. 2347/84 della commissione del 16 agosto 1984 relativo alle norme di qualità delle uve secche;

Visto il regolamento CEE n. 1709/84 della commissione del 19 giugno 1984 ed in particolare gli allegati II e III relativi ai requisiti ed alle categorie di classificazione per i fichi secchi;

Visto il regolamento CEE n. 885/85 della commissione del 2 aprile 1985 relativo alle norme di qualità minima per le ciliege sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della commissione del 21 maggio 1985 relativo alle norme di qualità minima per le pere Williams sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1290/85 della commissione del 21 maggio 1985 relativo alle norme di qualità minima per le pesche sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2022/85 della commissione del 22 luglio 1985 relativo alle norme di qualità minima per le prugne secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Considerata la necessità di disciplinare i controlli in ordine al rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per il personale dipendente dalle aziende agro-industriali, utilizzato sia direttamente che indirettamente, per la lavorazione di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, ai fini della fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 a cui si unisce per la disciplina delle misure temporanee il regolamento CEE già citato n. 1320/85 del Consiglio;

Attesa l'esigenza di emanare una normativa completa che regoli i comportamenti dei soggetti destinatari delle norme comunitarie in ordine ai singoli casi previsti dai regolamenti CEE del Consiglio e della commissione, rispettivamente n. 1320/85 e n. 2223/85, pur non applicandosi, nella corrente campagna di commercializzazione 1985/86, l'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio;

Visto il riconoscimento da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674:

dell'Unione nazionale della associazione di produttori ortofrutticoli - UNAPRO;

dell'Unione italiana associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

rispettivamente formalizzato, per la prima, con decreto ministeriale 25 novembre 1981 e per le altre due, con decreti ministeriali 26 aprile 1982;

Considerata l'opportunità di responsabilizzare le Unioni in causa attribuendo loro la difesa del prezzo minimo da pagare al produttore agricolo qualora la propria associazione contratti direttamente con l'industria prodotti per la fabbricazione dei « conservati » di cui all'allegato I-*bis* del regolamento CEE n. 516/77, citato in apertura, così completando un processo di autonoma difesa di siffatto comparto rurale, già iniziato con analoghe attribuzioni di responsabilità alle associazioni di produttori agricoli;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.07, pesche conservate allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati interi e non interi, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo, fichi secchi ed uve secche;

Considerata altresì l'esigenza di disporre in maniera chiara ed inequivocabile:

i comportamenti delle industrie di trasformazione, singole ed associate, delle loro associazioni nazionali in ordine alle sopraggiunte misure temporanee con particolare implicazione a quelle riguardanti i contenimenti produttivi decisi da accordi interprofessionali;

l'applicazione della riduzione dei livelli normali degli aiuti in causa e la validità di siffatte riduzioni nei confronti di tutte le aziende;

le quantità di prodotto da devolvere alle aziende che hanno iniziato la produzione negli anni 1983/84, 1984/85 ed a quelle che inizieranno la produzione nel 1985/86;

Visto l'accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale del 9 febbraio 1985 ed i successivi protocolli di attuazione ed integrazione:

verbale 18 febbraio 1985;

protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985;

secondo protocollo addizionale del 31 luglio 1985;

verbale aggiuntivo del 31 luglio 1985;

atto di ratifica del 31 luglio 1985;

Visto i propri decreti 17 agosto 1984 e 8 marzo 1985, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 234 del 25 agosto 1984 e n. 64 del 15 marzo 1985;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

RUBRICA PRIMA

DISCIPLINA GENERALE

Capo primo

Art. 1.

Finalità del decreto

Le norme del presente decreto:

disciplinano l'applicazione del sistema permanente di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, succo di pomodoro della voce ex 20.02, succo di pomodoro della voce ex 20.07, fiocco di pomodoro, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, ciliege conservate allo sciroppo, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, previsto dal regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

disciplinano l'applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione degli stessi prodotti di cui al primo trattino, previste dal regolamento CEE del Consiglio n. 1320/85 del 23 maggio 1985, attuata nel rispetto delle regole poste dal regolamento CEE numero 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 e delle deleghe agli Stati membri contenute nello stesso regolamento;

prevedono disposizioni per quanto concerne i termini e le condizioni di pagamento del prezzo minimo così come voluto dall'art. 5, punto 4, del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984;

attuano i controlli indicati dai citati regolamenti CEE n. 1599/84 e 2223/85 e prescrivono quelli demandati agli Stati membri produttori dal medesimo regolamento CEE n. 1599/84 testè citato.

Art. 2.

Condizioni degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 e del regolamento CEE della commissione n. 2223/85 del 31 luglio 1985 e nelle misure stabilite dai regolamenti CEE della commissione numeri 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 rispettivamente del 31 maggio, 8, 9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985 adottate in attuazione del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue modifiche ed integrazioni nonché, per le misure temporanee dal regolamento CEE n. 1320 del Consiglio del 23 maggio 1985.

Art. 3.

Termini di condizioni e di pagamento del prezzo minimo

Il pagamento del pomodoro agli agricoltori interessati, sulla base dei prezzi minimi contemplati dal regolamento CEE della commissione n. 2222/85 del 31 luglio 1985, così come stabilito all'art. 12 dell'accordo interprofessionale, avverrà per il 20% del prodotto

conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte dell'industria allo agricoltore conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio.

In alternativa, qualora le parti dovessero concordare di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo avverra entro il 30 novembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere l'acconto di cui al 30 settembre, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti per tutto il periodo di mora.

Nell'ipotesi invece che sia rispettato il termine di pagamento al 30 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Comunque è consentita una unica possibilità di deroga, sia pure coperta dagli interessi sopra specificati, tra la data del 20 settembre e quella del 31 ottobre.

Nell'ipotesi di pagamenti di interessi, questi verranno corrisposti contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario valuta fissa beneficiario.

Tuttavia, considerato il ritardo con il quale il presente decreto verrà pubblicato, saranno, in via eccezionale e solo per la campagna 1985/86 ammessi i pagamenti in causa a mezzo assegno intrasferibile così come stabilito dal decreto ministeriale 17 agosto 1984.

Capo secondo

Art. 4.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento CEE n. 1599/84 ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) regioni o enti pubblici da esse designati per:

- il rispetto dei prezzi minimi di uve secche e fichi secchi da pagare ai produttori agricoli, previsti dai combinati disposti di cui al regolamento CEE n. 1277/84 dal Consiglio dell'8 maggio 1984, art. 3, punto 2, ed ai regolamenti CEE numeri 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 rispettivamente del 31 maggio, 8, 9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985;

- il controllo del periodo di fine campagna di durata dell'ammasso previsto dal regolamento CEE numero 516/77 all'uopo modificato dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, art. 4;

- la verifica delle uve secche di Corinto, delle sultanine, affinché un determinato quantitativo non sia stato trasformato in uve secche destinate alla vendita conformemente all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984;

- la conformità delle uve secche e fichi secchi consegnati ai trasformatori ed agli organismi ammassatori alle norme di qualità ad essi applicabili e riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 1709/84 della commissione del 19 giugno 1984 per i fichi secchi e nello allegato II del regolamento CEE n. 2347/84 della commissione del 16 agosto 1984, per le uve secche;

- la conformità dei fichi secchi e uve secche trasformate alle norme di qualità di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 1709/84 testè citato per i fichi secchi e all'allegato III del regolamento CEE n. 2347/84 del 16 agosto 1984 per le uve secche;

- il rispetto, per le uve secche di Corinto, da parte del produttore, degli impegni di cui ai combinati disposti dell'art. 3-*bis*, punto 2, del regolamento CEE n. 516/77 e dell'art. 1, punto 1, del regolamento CEE n. 1277/84;

- accertare i quantitativi acquistati dagli organismi ammassatori ed il loro collocamento;

accertare le trasformazioni dei quantititivi di materie prime consegnate in virtù dei diversi contratti di trasformazione stipulati dal trasformatore con il produttore agricolo e/o con l'ente ammassatore;

- accertare le quantità eventualmente acquistate e/o vendute dagli organismi ammassatori e trasformate dalle industrie acquirenti;

i controlli di cui al punto IV, art. 4 del regolamento CEE n. 516/77 così come modificato dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984. In proposito le regioni determineranno, a carico degli enti ammassatori, incombenze nonché procedure particolari di verifica ed accertamenti delle operazioni negoziali di specie, purché concettualmente rientranti in quelle stabilite dalla regolamentazione comunitaria in materia;

- la verifica della contabilità di magazzino di ogni organismo ammassatore;

- di controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C*) da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro; nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori. Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sarà fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

- i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità in peso netto e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 3-*bis* del citato regolamento CEE n. 516/77, durante la campagna di trasformazione, in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

- i controlli, per sondaggio, delle firme che figurano sulle fatture delle materie prime e della esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate;

- i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 24;

- la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione nonché quella dei registri di trasformazione di cui al successivo art. 13;

- gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle norme di qualità in quanto esistenti;

- i controlli per sondaggio accertanti che le quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrispondono a quelle indicate nella domanda di aiuto;

- la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10, secondo comma, del presente decreto, nonché, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne, fichi ed uve, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 oggetto di contratti di vendita al trasformatore;

- le ispezioni se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri speciali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre;

- i controlli sulla documentazione relativa ad eventuali contratti di fitto, nonché sul rispetto della durata in essi prevista, degli obblighi assunti dai contraenti e delle condizioni complementari ai sensi del successivo art. 34 secondo, terzo, quarto e quinto comma. Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il secondo capoverso del dodicesimo trattino sub *A*) del presente decreto.

Le regioni ai fini degli accertamenti di cui al diciassettesimo trattino sub *A*), potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamati per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 6, appresso denominate « associazioni di produttori agricoli » per:

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità volute dal precedente art. 3 se trattasi di pomodoro, previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti CEE della commissione numeri 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 rispettivamente del 31 maggio, 8, 9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985;

- il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati, previsti dai regolamenti comunitari testè citati, agli stessi livelli e con le stesse modalità e termini per quanto riguarda le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio e successive modifiche.

D) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli UNAPRO;

Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;

Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA,

di seguito, per brevità, denominate « Unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C*) del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate all'art. 3 del decreto in atto se trattasi di pomodoro, ai produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione.

E) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV; Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA; Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

F) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i controlli di cui al diciassettesimo trattino sub *A*) si richiamano, ai fini del regime di aiuti ex regolamento n. 516/77, le definizioni delle pesche sciroppate, pere Williams sciroppate, ciliege sciroppate, prugne secche, uve secche, fichi secchi, uve secche non trasformate, pomodori pelati interi congelati, pomodori pelati non interi congelati, pomodori pelati interi conservati, pomodori pelati non interi conservati, fiocchi di pomodoro, succo di pomodoro, concentrato di pomodoro e le ulteriori norme poste nell'art. 1 del regolamento n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, in qualsiasi momento e in qualsiasi stadio della trasformazione, in particolare durante il conferimento del prodotto fresco all'industria, disporre controlli straordinari avvalendosi, di intesa con i Ministri competenti, di tutti gli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia presso le aziende di trasformazione in causa.

Art. 5.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni chiamate all'esercizio dei controlli, indicati all'art. 4, punti *C*) e *D*), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 16 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine il Presidente dell'associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il Presidente dell'unione ed i funzionari dallo stesso delegati assumeranno, nella attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 6.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di Prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto è fatto comunque divieto alle cooperative di produzione di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

Capo terzo

Art. 7.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto le cooperative agricole di produzione e commercializzazione sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazione di produttori agricoli che contrattino vendite con i trasformatori di prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno istituire per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente l'indicazione delle generalità dei soci, dell'estensione e ubicazione del fondo da essi condotto, delle superfici investite a coltura dei prodotti di cui sopra, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 11.

Art. 8.

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodoro, pesche, pere Williams, ciliege, prugne secche, fichi secchi ed uve secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti associate ad organizzazione di produttori agricoli che vendano ai trasformatori i prodotti testé citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti necessari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 9.

Ipotesi di scioglimento di cooperative

In ogni caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo indicato al punto *C*) dell'art. 4 del presente decreto dovrà essere effettuato, da parte dell'industria, direttamente ai singoli agricoltori, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto in atto se trattasi di pomodoro, previo nulla osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

RUBRICA SECONDA

REGIME PERMANENTE

Capo quarto

Art. 10.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 nonché dagli articoli 5, 6 e 7 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, tenute presenti in particolare le disposizioni contenute nei punti 3 e 4 dello stesso art. 7.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare:

l'associazione di produttori, se trattasi di prodotti diversi dai fichi secchi ed uve secche, scelta dai produttori agricoli stessi associati o meno, salvo in caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In quest'ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione

tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D*) del precedente art. 4, scelta dalle associazioni di produttori;

clausole di penalizzazioni, ovvero risarcimento, liberamente stipulate tra le parti, per i casi in cui il trasformatore o il produttore non adempino agli obblighi previsti dal contratto. Agli effetti del presente decreto, si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77, così come è definito dall'art. 5, punto 2, del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Capo quinto

Art. 11.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle Regioni, ovvero alle associazioni di produttori, ovvero alle unioni, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti nn. 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 del 31 maggio, 8, 9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985, nonché sui tempi e sui modi prescritti all'art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive scritte, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato. L'esemplare, ovvero gli esemplari dovranno pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto ed essere trasmessi anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, per le comunicazioni alla commissione poste al punto *F*) dell'art. 19 del regolamento CEE n. 1599/84;

copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto ad essi consegnato;

l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Per i fichi secchi e le uve secche la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nella ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al dodicesimo trattino dell'art. 4, *sub A*), o delle associazioni dei produttori ovvero alle unioni nel caso previsto dal punto *D*) dell'art. 4, indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori - previa la loro espressa indicazione all'istituto finanziario, ovvero all'ufficio postale, dell'ente e degli enti che nella diversità delle situazioni contrattuali vengono chiamati all'esercizio dei controlli - di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 10 del presente decreto direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario. Per la presente campagna vale tuttavia quanto stabilito con il decreto ministeriale 17 agosto 1984, richiamato al precedente art. 3.

In ogni caso, è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 12.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione o delle clausole aggiuntive scritte, citato al primo trattino del precedente articolo, deve comunque essere consegnato ovvero trasmesso a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria di cui alla lettera *E*) dell'art. 4 ed dello stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente ed eventualmente anche all'organismo ammassatore nel caso di fichi secchi ed uve secche. Nel caso di cooperative di trasformazione tale esemplare, che nella fattispecie assume la forma di impegno di conferimento, deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza, di cui alla lettera *F*) dello stesso art. 4 nonché alla regione competente per territorio.

A tali associazioni dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'art. 13 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che devono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico e scarico, dagli Ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 13 e dell'esemplare di contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 11, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Art. 13.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del registro delle disposizioni contenute nell'art. 13, punti 1 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione 5 giugno 1984, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico nelle

forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

numero di registrazione, data e peso delle partite di prodotto acquistato ed entrato nello stabilimento precisando quali sono oggetto di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodoto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 9 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione ed alle normative di qualità di cui all'allegato 5 costituente parte integrante del presente decreto ai sensi del successivo art. 37;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime espressa in peso netto distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato nel caso di concentrato di pomodoro;

per ciascuna partita di vendita, le quantità ed i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

Con riferimento al pomodoro, le qualità di prodotto trasformate devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi, il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati intero, se trattasi di S. Marzano o altro tipo lungo.

Art. 14.

Disposizioni per i trasformatori-comunicazioni

Le comunicazioni previste dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 vanno fatte nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso art. 4 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, alle regioni competenti per territorio ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stesso ufficio, ogni azienda di trasformazione comunica, per le incombenze di cui all'art. 19 del richiamato regolamento CEE n. 1599/84:

entro il 1° ottobre di ogni anno, la quantità totale di materie prime, diverse dalle uve secche non trasformate e dai fichi secchi non trasformati, da consegnare durante la campagna di commercializzazione in corso sulla base di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte. Il quantitativo totale deve essere ripartito secondo i prodotti finiti da fabbricare;

entro il 1° ottobre di ogni anno il raccolto di:

a) uva sultanina;

b) uva secca di Corinto;

c) fichi secchi;

stimato per la campagna di commercializzazione in corso;

entro il 10 luglio di ogni anno, la quantità totale di prugne secche in giacenza al primo luglio dello stesso anno;

entro il 10 giugno di ogni anno:

a) le quantità totali di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1° giugno dello stesso anno;

b) la quantità totale di uve secche non trasformate e la quantità totale di uve secche trasformate e non vendute in giacenza al 1° giugno dello stesso anno.

I quantitativi totale di uve secche, trasformati o non trasformati devono essere ripartiti per categoria;

entro il 10 aprile di ogni anno:

a) la quantità totale di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1° aprile dello stesso anno;

b) la quantità totale di fichi secchi non trasformati e la quantità totale di fichi secchi trasformati e non venduti in giacenza al 1° aprile dello stesso anno.

I quantitativi devono essere ripartiti per categoria;

entro il 1° febbraio di ogni anno:

a) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti diversi dalle uve secche, dalle prugne secche e dai fichi secchi, per i quali è stata presentata una domanda di aiuto;

b) la quantità totale di materie prime dichiarate nella domanda di aiuto, usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto *a*);

c) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'art. 16, par. 1 del regolamento CEE n. 1599/84 per i quali non è stata presentata una domanda di aiuto;

d) la quantità totale di materie prime usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto *c*).

I quantitativi totali devono essere ripartiti per prodotto per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione.

Per il trasformatore inadempiente potrà decidersi la sospensione dell'aiuto relativo al prodotto per il quale non ha dato le comunicazioni richieste con il presente articolo.

Art. 15.

Disposizioni per i nuovi trasformatori - Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 2 del più volte citato regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i trasformatori che per la prima volta intendono beneficiare del regime di aiuto per i prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 o per parte di essi, devono informare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto.

Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori per tutti i prodotti soggetti ad aiuto comunitario, comunicano alle regioni la settimana in cui iniziano la trasformazione.

La comunicazione deve pervenire agli uffici regionali competenti almeno cinque giorni lavorativi prima dello avvio di queste operazioni.

In casi eccezionali e debitamente motivati, le regioni possono accettare comunicazioni non conformi al disposto di cui al comma precedente, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali da parte della regione stessa non si ritiene di poter controllare in modo dovuto i requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto stesso dalla regolamentazione comunitaria e dal presente decreto.

Capo sesto

Art. 16.

Compiti delle associazioni dei produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti CEE numeri 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 rispettivamente del 31 maggio, 8, 9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985, nei termini e con le modalità previste dallo art. 3 del presente decreto se trattasi di pomodoro, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 17.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 4, trasmettono al trasformatore e se del caso all'ente ammassatore fichi secchi ed uve secche, in presenza di regolare svolgimento delle operazioni, una certificazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità nette dei prodotti finiti, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 25 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 18.

Compiti delle regioni

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro, in riferimento sopratutto ai limiti dei quantitativi trasformabili posti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno altresì trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli facenti oggetto, degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e trasformazione.

Art. 19.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato, ai fini dell'esportazione, dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, attestante la rispondenza dei prodotti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 20.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E*) del precedente art. 4, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata rilevata sulla base dei criteri indicati nel precedente comma, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *F*) del precedente art. 4.

Art. 21.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale, ovvero regionale, di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tem-

pestivamente trasmettere, agli Ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 11. Tuttavia, per la presente campagna, valgono le norme in proposito dettate dal decreto ministeriale 17 agosto 1984.

Infine, per i controlli di cui al precedente art. 4 punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati al pagamento di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'Ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

Capo settimo

Art. 22.
Incombenze a carico del trasformatore e del coltivatore

Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie sia dalla commissione CEE che dalle autorità nazionali.

Pertanto, il trasformatore stesso conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive per un periodo minimo di cinque anni.

Conserva altresì, per lo stesso periodo minimo, copia di tutte le certificazioni, fatture di acquisto materia prima e vendita prodotto finito, bolle di consegna ed ogni altra documentazione richiesta dal presente decreto.

Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di una successiva verifica da parte delle autorità competenti nè le eventuali conseguenze che possono risultare dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

Art. 23.
Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente art. 13 dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

E' fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente art. 13 per periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 24.
Denunce quantità di prodotti rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica di prodotti agricoli - Divisione V, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 25.
Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	6,00
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 3,5 ma inferiore a 5	1,03
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7	1,20
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore ad 8	1,55
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,85
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,25
Fiocco di pomodoro	20,00

Per le pesche conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Per le pere conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Per le ciliege conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90% per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80% per i duroni e le altre ciliege dolci senza nocciolo;

dell'83% per le amarene con nocciolo;

del 71% per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma è rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco, pelati interi e non interi, pelati surgelati interi e non interi, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams con-

servate allo sciroppo, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conservate allo sciroppo, con nocciolo o senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
concentrato di pomodoro 28/30 residuo secco	5,20
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore ad 8	1,35
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore ad 8 ma inferiore a 10	1,62
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
fiocco di pomodoro	17,32

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare, telegraficamente, la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo spostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 26.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 11 del regolamento CEE n. 1599/84 della Commissione del 5 giugno 1984 per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato V del regolamento CEE n. 1709/84 della Commissione del 19 giugno 1984.

Per i succhi di pomodoro delle voci doganali ex 20.07 ed ex 20.02, si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'allegato II del regolamento CEE n. 1925/84 della Commissione del 5 giugno 1984.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con tenore in estratto secco previsto dallo stesso regolamento CEE n. 1925/84.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1985/86 per le prugne secche sono indicati nell'Allegato IV del regolamento CEE numero 1709/84 della Commissione del 19 giugno 1984.

Per le pesche, le ciliege e le pere Williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve soddisfare rispettivamente le condizioni di cui ai regolamenti CEE numeri 1290/85, 885/85 e 1289/85, mentre per il tenore di zucchero dello sciroppo si fa riferimento ai limiti di cui all'art. 1, punto *p*, del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Capo ottavo

Art. 27.

Organismi ammassatori

Con decretazione successiva, da emanare non appena la commissione CEE avrà sottoposto all'approvazione del comitato di gestione tutta la materia riguardante gli organismi ammassatori, saranno disciplinati il ruolo, le prerogative e le disposizioni a carico di detti enti.

Capo nono

Art. 28.

Disposizioni in merito alle domande di aiuto

In conformità all'art. 11 del regolamento CEE numero 1599/84 del 5 giugno 1984 il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Per i fichi secchi e le uve secche il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di novembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di febbraio;

c) la terza per i prodotti trasformati sino alla fine di maggio;

d) la quarta per i prodotti trasformati o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

Le domande di aiuto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere presentate entro sessanta giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera *d)* deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre;

b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

Per ciascuno degli altri prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto, viene presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato non oltre il 1° febbraio della campagna in causa.

Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1985/86 e 1986/87, per i concentrati di pomodoro possono essere presentate due domande di aiuto per ogni campagna:

a) la prima entro il 1° febbraio della campagna in questione; essa riguarderà almeno il 50% della produzione ed avrà per oggetto i quantitativi per i quali sono stati ultimati la preparazione ed il condizionamento definitivo;

b) la seconda entro il 30 aprile della campagna in questione ed avrà per oggetto la parte restante della produzione che ha subìto o era destinata a subire una preparazione e/o un condizionamento ulteriore.

I termini imposti dal presente articolo per la presentazione delle domande, devono essere rigorosamente rispettati.

Salvo eventuali casi di forza maggiore, ogni domanda presentata dal trasformatore dopo la scadenza del

termine previsto, dovrà essere respinta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, per decadenza.

Art. 29.

Domanda per i trasformatori singoli

1. La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive, che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento CEE n. 1599/84 nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamate dal successivo art. 37 del presente decreto — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b*);

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

a) dalle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal contraente, dalle quali risulti che esso ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo;

b) attestato rilasciato dalla associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità prescritte nel precedente art. 3 se trattasi di pomodoro. Tale attestato sarà rilasciato dall'unione indicata ai sensi del precedente art. 10, secondo comma, in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori ovvero dalle regioni nei casi di fichi secchi ed uve secche;

c) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonché certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 19 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

d) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale ovvero regionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

e) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito;

f) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 24.

3. La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dalla certificazione regionale posta all'art. 4, sub *A*), terzo trattino, dal quale risulti che il quantitativo di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio da non trasformare per il consumo umano è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri. Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dall'impegno scritto previsto dall' 3-*bis* del regolamento CEE n. 516/77.

4. Qualora si applichi l'art. 28 ultimo capoverso, la domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al par. 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento, delle fatture di cui al par. 2.

Art. 30.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione, la domanda di aiuto deve recare:

a) la denominazione e sede sociale;

b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

c) il peso netto delle materie prime — ripartite in impegni di conferimento o eventuali clausole aggiuntive che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 1599/84, nonché a quelle previste dalla normativa di qualità richiamata dal successivo art. 37 del presente decreto — utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera *b*);

d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione;

e) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

f) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

g) certificato del tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

h) elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

i) l'indicazione delle quantità ripartite per impegni di conferimento, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, nonché a quelle previste dalle normative di qualità richiamate nel successivo art. 38;

l) impegno di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto o accreditato un prezzo pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti CEE numeri 1458, 1887, 1894, 1920, 2023, 2147 e 2222 rispettivamente del 31 maggio 8,

9, 11, 22, 30 e 31 luglio 1985 nei termini e con le modalità prescritte nel precedente art. 3 se trattasi di pomodoro;

m) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

n) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti;

o) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

p) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

q) certificato di analisi rilasciato dalle regioni, o, per loro delega, dai servizi di vigilanza repressioni frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 4, lettera *A*), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 19;

r) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale, ovvero regionale, collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

s) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotti finiti;

t) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuate ai sensi del precedente art. 24.

La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dalla certificazione regionale posta all'art. 4 sub *A*), terzo trattino, dal quale risulti che il quantitativo di cui all'art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio, da non trasformare per il consumo umano, è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri.

Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dall'impegno scritto previsto all'art. 3-*bis* del regolamento CEE n. 516/77.

Qualora si applichi l'art. 28, ultimo capoverso, la prima domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al par. 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento, dalla dichiarazione di cui al punto 1) del primo comma.

Capo decimo

Art. 31

Produzioni soggette a quote aziendali

Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione delle limitazioni degli aiuti alla produzione previste dal regolamento CEE n. 991/84, in appresso denominate « quote ».

Art. 32.

Le domande di aiuto per le ciliege e per le pere Williams sciroppate devono essere accompagnate dall'indicazione della quantità totale, espressa in peso netto:

a) di pere Williams conservate allo sciroppo,

b) di duroni e di altre ciliege dolci conservate allo sciroppo,

c) di amarene conservate allo sciroppo,

prodotte nella campagna di commercializzazione in questione con materie prime di origine comunitaria acquistate allo stato fresco, nonché della quantità totale di materie prime utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti.

Il trasformatore che ha fabbricato i prodotti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) ma non chiede l'aiuto, per poter beneficiare in futuro dell'aiuto per prodotti dello stesso tipo deve comunicare all'organismo di cui all'art. 11, par. 1, del regolamento CEE n. 1599/84 entro il 1° febbraio di ciascuna campagna di commercializzazione:

il quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione in corso a partire da prodotti di origine comunitaria, espresso in peso netto;

il quantitativo di materie prime usato per ottenere i prodotti in causa.

A tali comunicazioni si applica l'art. 11, par. 6, del predetto regolamento CEE n. 1599/84.

Il trasformatore che non abbia effettuato le comunicazioni di cui sopra per la campagna o le campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione delle quote, è considerato un nuovo trasformatore ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento CEE n. 1599/84.

Il trasformatore che ha effettuato la comunicazione di cui sopra per una delle campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione, ma non abbia inviato alcuna comunicazione per una o entrambe delle due campagne successive, è reputato non aver svolto attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali non abbia fatto alcuna comunicazione.

Art. 33.

Qualora i trasformatori non abbiano fabbricato i prodotti di cui all'art. 16, par. 1, del regolamento CEE n. 1599/84, nel periodo considerato come periodo di riferimento per l'assegnazione di una quota o qualora si applichino le disposizioni dello stesso art. 16, par. 3, primo comma, l'aiuto a tali trasformatori, in appresso denominati « nuovi trasformatori », è limitato ad una quantità pari del 2% della quota totale.

Lo Stato membro interessato stabilisce il quantitativo in tal caso ammesso al beneficio dell'aiuto nel suo territorio e lo ripartisce equamente tra i nuovi trasformatori. Ove il quantitativo in causa non sia stato assegnato, totalmente o in parte, ai nuovi trasformatori, tale quantitativo o, se del caso, il saldo rimanente è ripartito equamente tra gli altri trasformatori.

Capo undicesimo

Art. 34.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto, nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del prodotto fresco, salvo che trattasi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia pervenuto con contratti di fitto stagionale o comunque con contratti a scadenza tale da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Siffatti contratti devono avere la durata e la forma *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 del codice civile.

Pertanto, l'unità aziendale o il singolo stabilimento che ha formato oggetto di locazione ai sensi del precedente comma, non può essere reiterata in una nuova locazione, prima dello scadere del termine fissato dall'art. 1350 del codice civile.

Il locatore, nell'ipotesi di impossibilità di mantenimento della locazione in causa, sia pure per giustificati motivi, non potrà utilizzare né far utilizzare da altri, al fine di conseguire l'aiuto nella fabbricazione di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77, la stessa unità aziendale o lo stesso singolo stabilimento, per tutto il periodo previsto dalla particolare forma del contratto stipulato.

Art. 35.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apportare in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 36.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 4, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

E fatto obbligo, quindi alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni opererà, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 5, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D*) dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 37.

Caratteristiche qualitative del prodotto fresco

Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate norme di qualità del pomodoro alla trasformazione industriale. Esse devono essere rispettate dalle parti contraenti nell'esercizio della stipula dei contratti di trasformazione.

Per quanto riguarda uve secche, fichi secchi e prugne secche, ciliege e pere Williams valgono rispettivamente le norme di cui ai regolamenti CEE numeri 2347/84, 1709/84, 2022/85, 1290/85, 885/85 e 1289/85.

Art. 38.

Caratteristiche qualitative del prodotto trasformato

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario è fatto obbligo ai trasformatori di produrre succhi di pomodoro ex voci doganali 20.02 e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodori con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 5, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo condizionamento, deve risultare non inferiore al 40%. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90%.

Per quanto riguarda le norme di qualità minima relative a uve secche, fichi secchi e prugne secche, pesche, ciliege e pere Williams conservati allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione valgono rispettivamente le norme di cui ai regolamenti CEE numeri 2347/84, 1709/84, 2022/85, 1290/85, 885/85 e 1289/85.

Art. 39.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

RUBRICA TERZA

MISURE TEMPORANEE

Capo dodicesimo

Art. 40.

Oggetto della disciplina

La presente rubrica disciplina l'applicazione delle modalità già previste dal regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 in attuazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro, previste dal regolamento CEE n. 1320 del Consiglio del 23 maggio 1985.

Essa si articola in titoli.

Titolo primo

AIUTO ALLA PRODUZIONE NEI CASI IN CUI SIANO SOSPESE LE MISURE PREVISTE DALL'ART. 1, PAR. 1, DEL REGOLAMENTO CEE N. 1320/85 DEL CONSIGLIO DEL 23 MAGGIO 1985.

Capo tredicesimo

Art. 41.

Accordo interprofessionale

L'accordo interprofessionale 9 febbraio 1985, stipulato per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale, con i successivi protocolli di attuazione, integrazione e modificazione:

verbale 18 febbraio 1985;
protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985;
secondo protocollo addizionale del 31 luglio 1985;
verbale aggiuntivo del 31 luglio 1985;
atto di ratifica del 31 luglio 1985;

È APPROVATO.

Esso, valido per l'intera campagna di commercializzazione 1985/86 è — per lo stesso periodo — parte integrante del presente decreto.

Pertanto nei confronti di quanti lo hanno sottoscritto, ovvero ratificato, per i regolamenti CEE numeri 1320/85 del Consiglio e 2223/85 della commissione rispettivamente del 23 maggio 1985 e 31 luglio 1985, che lo regolano, assume forza giuridica e quindi dispone, tra l'altro, le seguenti

REGOLE BASI:

a) un obiettivo totale di trasformazione pari a 38 milioni di quintali di pomodoro fresco, suddiviso per aziende secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in:

concentrati di pomodoro	q.li	19.694.000
pomodori pelati interi in conserva .	»	14.254.000
altri prodotti a base di pomodori .	»	4.052.000

b) del quantitativo di cui alla precedente lettera *a*) viene riservato:

un quantitativo pari a quintali 3.975.432 di pomodori freschi, tenuto presente il par. 2 dell'art. 2 del regolamento CEE n. 1320/85 alle imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna di commercializzazione 1983/84 o 1984/85 ovvero che inizieranno l'attività durante la campagna 1985/86 (all. 3);

un quantitativo di pomodori freschi secondo le regole basi dell'accordo interprofessionale alle imprese non associate a nessuna delle organizzazioni nazionali di categoria degli industriali ovvero alle associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo alla data del 9 febbraio 1985, ma che successivamente hanno approvato e ratificato l'accordo interprofessionale con gli annessi atti sopracitati (all. 4);

c) che le organizzazioni nazionali di categoria degli industriali e le organizzazioni nazionali di tutela della cooperazione sono tenute a censire tutte le industrie non aderenti portandole alla ratifica ed alla approvazione degli atti in causa nonché a comprendere nelle quantità riservate al punto *b*) tutte le industrie che hanno iniziato o iniziano l'attività di trasformazione delle annate indicate nello stesso punto;

d) che ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985, art. 10, punto *b*), vengono trasferiti dal quantitativo totale di pomodori freschi attribuiti per la produzione di pomodori interi pelati in conserva, quintali un milione al quantitativo attribuito per la produzione di concentrato e di altri prodotti a base di pomodoro.

Art. 42.

Attribuzione di un quantitativo di prodotto fresco alle aziende

Sono preposte alla suddivisione per aziende dei quantitativi di prodotto fresco ripartiti in categorie così come specificato al precedente articolo, ognuno per la parte di competenza:

le associazioni industriali di categoria:

Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV;

Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;

Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA;

le associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo:

Confederazione cooperative italiane (Confcooperative);

Associazione nazionale cooperative agricole (Lega delle cooperative);

Associazione generale cooperative italiane (AGCI).

Le stesse associazioni nazionali industriali, nonché quelle di tutela della cooperazione, entro il 30 settembre 1985 potranno operare spostamenti di quantità resesi disponibili in conformità dell'accordo interprofessionale, agli elenchi delle attribuzioni di quantità di prodotto fresco alle singole imprese, elenchi predisposti in vista della loro presentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, a norma dell'accordo interprofessionale citato. Con tali spostamenti, gli enti sopra citati,

renderanno definitivi gli elenchi di cui sopra. Non sussiste costituzione di diritto acquisito per le aziende di trasformazione che abbiano conseguito assegnazioni di prodotto fresco con gli elenchi che non siano resi definitivi entro il 30 settembre 1985.

I criteri per le attribuzioni delle quantità di prodotto fresco alle singole aziende da parte degli enti richiamati sono quelli concordati in sede di accordo interprofessionale e che si leggono nel verbale 18 febbraio 1985 allegato al decreto ministeriale 8 marzo 1985 e nel protocollo aggiuntivo e nel secondo protocollo addizionale allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 43.

Utilizzo di quantità di prodotto fresco aggiuntivo rispetto a quello assegnato

Le imprese di trasformazione che hanno utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad esse attribuito a norma dei precedenti articoli 41 e 42, non beneficiano dell'aiuto alla produzione per il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dal quantitativo di pomodori freschi eccedente il quantitativo attribuito.

Vengono richiamate nell'applicazione del presente articolo le disposizioni dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985.

Art. 44.

Riduzione dell'aiuto

Ai fini della determinazione della riduzione dell'aiuto alla produzione, a norma dell'art. 2, par. 4, del regolamento CEE n. 1320/85, i prodotti finiti sono suddivisi secondo le seguenti categorie:

concentrato di pomodoro;
pomodori interi pelati in conserva;
altri prodotti a base di pomodoro.

La riduzione da effettuare per ciascun gruppo di prodotti è determinata, proporzionalmente all'aumento (di cui al precedente art. 41), fissato in sede di accordo interprofessionale, del quantitativo di pomodori freschi rispetto ai limiti fissati dall'art. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 e ciò in conformità all'art. 2, par. 1, dello stesso regolamento.

L'uso della formula $\frac{100}{100+a}$ dove « a » sta ad indicare il coefficiente di incremento rispetto ai limiti di garanzia viene richiamata per il calcolo relativo.

La riduzione in causa, così determinata resta valida per tutte le aziende di trasformazione. Nei casi di trasferimento di quantità di prodotto fresco da pelato a concentrato o ad altri prodotti la riduzione di aiuto che si opera per i prodotti in questione, resta immutata, sia per il prodotto finito «pomodoro pelato» sia per il prodotto finito « concentrato » o per « altri prodotti » per la cui produzione vengono utilizzate in più le corrispondenti quantità trasferite.

Art. 45.

Rimborsi di aiuto

Viene richiamata all'attenzione dell'AIMA la disposizione contenuta al punto 2 dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 per le eventuali modifiche alla riduzione di aiuto di cui al precedente art. 44 necessarie nei casi in cui siano conseguite minori produzioni rispetto a quelle fissate in accordo interprofessionale.

In tali casi l'AIMA opererà di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, che provvederà ad emettere in materia atto formale.

Titolo secondo

AIUTO ALLA PRODUZIONE PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO N. 1320/85. ESSO NON SI APPLICA PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1985/86 IN QUANTO VIGE, PER LA STESSA CAMPAGNA, L'ACCORDO INTERPROFESSIONALE RICHIAMATO ALL'ART. 41 DEL TITOLO I.

Capo quattordicesimo

Art. 46.

Durata delle misure

L'aiuto alla produzione previsto dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 si applica durante le campagne di commercializzazione 1985/86, 1986/87 e 1987/88. La concessione di detto aiuto è limitata, durante le predette campagne, per tutte le imprese di trasformazione, ai quantitativi di prodotti trasformati a base di pomodoro, ottenuti dai quantitativi di pomodori freschi indicati nello stesso art. 1, par. 1, del sopra citato regolamento.

Art. 47.

Imprese che hanno iniziato l'attività successivamente alla campagna di commercializzazione 1982/83

Ai sensi e per gli effetti del par. 3 dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85, la concessione dell'aiuto alla produzione alle imprese di trasformazione che hanno iniziato la loro attività durante le campagne di commercializzazione 1983/84 o 1984/85 o che la inizieranno nel corso della campagna 1985/86 è limitata, per ogni gruppo di prodotti trasformati a base di pomodori, al 20% dei quantitativi di cui al par. 1 dello stesso art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, ripartirà equamente, tra le imprese interessate, i quantitativi in causa, tenendo presente i criteri ed i limiti posti dalla norma di cui al paragrafo richiamato in apertura del presente articolo.

Art. 48.

Imprese non beneficianti dell'aiuto alla produzione

Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività durante le campagne di trasformazione 1986/87 e 1987/88 non beneficiano dell'aiuto alla produzione.

Art. 49.

Requisiti delle imprese aventi causa alla ripartizione

La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento CEE n. 1320/85 ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2223 della commissione del 31 luglio 1985, viene effettuata tra le imprese di trasformazione:

a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1599/84, e

b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per le campagne di commercializzazione 1982/83, 1983/84, 1984/85 o

c) che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/86.

Eventuali cambiamenti di titolarità di imprese che dovessero intervenire durante il periodo compreso tra l'anno di produzione di cui alla lettera *b*) e la data di attribuzione delle quantità di prodotto in questione, non vengono presi in considerazione ai fini di una destinazione diversa dei quantitativi per imprese.

Art. 50.

Comunicazioni da parte delle imprese di trasformazione

Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/86 comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, i dati riguardanti la propria capacità di produzione, indicando il quantitativo di prodotti freschi che può essere trasformato ed il quantitativo di prodotti trasformati che hanno programmato di produrre. I prodotti sono suddivisi come indicato al par. 1 dell'art. 3 del regolamento CEE n. 2223 della commissione del 31 luglio 1985.

Art. 51.

Comunicazioni da parte delle imprese di trasformazione

Al di là delle comunicazioni già previste dal regolamento CEE n. 1599/84 della Commissione del 5 giugno 1984, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, ed alle regioni territorialmente competenti per i controlli entro il 1° settembre 1985 ogni diverso titolo intervenuto nella proprietà, nel possesso e nell'uso delle proprie aziende di trasformazione nonché eventuali alienazioni delle stesse con gli estremi degli acquirenti. Analogamente dovranno essere comunicati anche casi di fusione di società qualsiasi sia la ragione sociale.

Art. 52.

Attribuzione di quote

Sulla base delle comunicazioni fatte all'AIMA per la domanda di aiuto per i prodotti fabbricati durante la campagna di commercializzazione 1982/83, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuirà un quantitativo specifico di pomodori freschi a ciascuna impresa di trasformazione. Nell'ambito di tale quantitativo, verranno precisati separatamente i quantitativi di pomodori destinati rispettivamente alla produzione di:

concentrati di pomodoro;

pomodori pelati interi in conserva;

altri prodotti a base di pomodoro.

Art. 53.

Sospensione nell'attribuzione di quote

Qualora a carico di una azienda siano raggiunte le condizioni della sospensione cautelativa dell'aiuto alla produzione, previste dal precedente art. 39 del presente decreto, a favore della stessa azienda, il Ministero dell'agricoltura non opererà nessuna attribuzione di quote fino a sentenza liberatoria.

Art. 54.

Compensazioni

La facoltà riservata agli Stati membri posta all'articolo 5, punto 4, del regolamento CEE n. 2223 della commissione del 31 luglio 1985 sarà esercitata, in conformità di quanto stabilito nello stesso paragrafo, a mezzo decreto ministeriale e si eserciterà nell'ambito della competenza delle singole associazioni nazionali di categoria industriale e delle associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo dopo che le stesse avranno fatto pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in tempo consentito utili dichiarazioni delle imprese interessate attestanti le quantità di prodotto fresco attribuito non utilizzate o che comunque non si intende utilizzare.

Art. 55.

Riduzione di aiuto

Viene demandata all'AIMA l'applicazione della eventuale riduzione dell'aiuto alla produzione prevista dall'art. 6 del regolamento CEE n. 2223/85 della Commissione del 31 luglio 1985. L'AIMA opererà la riduzione in questione, sulla base del riparto dei quantitativi consentiti del prodotto fresco, per singole destinazioni, a ciascuna azienda di trasformazione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste farà, quando il caso lo richiede, per la disciplina del titolo secondo.

Art. 56

Trasferimento di prodotto fresco

Le imprese di trasformazione che intendono destinare alla produzione di concentrati di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodori i pomodori freschi loro attribuiti per essere trasformati in pomodori interi pelati in conserva, ne fanno richiesta alle regioni competenti per territorio entro il termine di richiesta per le certificazioni di cui al precedente art. 17, richiesta da allegare alla domanda di aiuto di cui all'art. 29 del presente decreto.

Art. 57.

Comunicazioni

Oltre alle informazioni richieste a norma dell'art. 4, lettera *e*), del regolamento CEE n. 1599/84 e prima della data indicata in detto articolo, le imprese di trasformazione del pomodoro dovranno comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V:

a) il quantitativo di pomodori freschi acquistato e di cui si prevede l'acquisto durante la campagna di commercializzazione in corso e impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione in prodotti finiti per i quali non è chiesto o non verrà chiesto alcun aiuto. Tale quantitativo dovrà essere suddiviso secondo i prodotti finiti da ottenere;

b) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si stima si otterranno dal quantitativo di cui alla lettera *a*), suddiviso come indicato all'art. 4, lettera *e*), ultimo comma, del regolamento CEE n. 1599/84.

Art. 58.

Integrazione di documentazione alla domanda di aiuto

Ai sensi del punto 2), dell'art. 8, del regolamento CEE n. 2223/85 della Commissione del 31 luglio 1985, la domanda di aiuto nei casi in cui si applica il titolo II del presente decreto deve essere integrata oltre che dall'eventuale richiesta di cui al precedente art. 56 da una dichiarazione del trasformatore nella quale si attesta:

a) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti durante la campagna di commercializzazione in corso, che non beneficiano di alcun aiuto. I prodotti sono suddivisi analogamente ai prodotti che hanno diritto all'aiuto;

b) il peso netto della materia prima impiegata per la produzione di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera *a*).

Capo quindicesimo

MISURE NAZIONALI

Esso non si applica per la campagna di commercializzazione 1985/86 *in quanto vige, per la stessa campagna, l'accordo interprofessionale richiamato all'art.* 41 *del titolo I.*

Art. 59.

Procedure

La disciplina delle misure nazionali viene demandata agli Atti formali occorrenti per tali misure.

Titolo terzo

COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE

Art. 60.

Oltre alle informazioni di cui all'art. 19 del regolamento CEE n. 1599/84 già previste al precedente art. 14 del presente decreto, i trasformatori comunicano, per le incombenze di cui all'art. 13 del regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V:

a) entro e non oltre il 1° febbraio di ogni anno:

- il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'art. 8, par. 2, lettera *a*), del regolamento CEE n. 2223/85 della Commissione del 31 luglio 1985. I prodotti sono suddivisi come indicato all'art. 19, lettera *a*), del regolamento CEE n. 1599/84;
- il quantitativo totale di materie prime impiegato per la produzione dei gruppi di prodotti finiti di cui al trattino precedente;
- il quantitativo di prodotti freschi e di prodotti finiti eventualmente impiegato o prodotto in contravvenzione dei disposti del titolo II del regolamento CEE n. 2223/85 della Commissione del 31 luglio 1985;

b) entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno:

- il quantitativo totale di prodotti freschi impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione. I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere;
- la produzione stimata di prodotti finiti, espressa in peso netto, da ottenere dal quantitativo di cui al precedente trattino. I prodotti sono suddivisi come indicato all'art. 19, lettera *f*), punto ii), del regolamento CEE n. 1599/84.

Titolo quarto

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61.

La normativa posta nelle rubriche prima e seconda costituisce la disciplina base per l'applicazione anche delle misure temporanee, per cui salvo punti in contrasto, viene interamente richiamata nella rubrica terza.

Art. 62.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione dei prodotti previsti dall'allegato 1-*bis* del regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio e dal regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Art. 63.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni comunitarie future, si intendono validè fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni fatta eccezione per la disciplina riguardante le misure temporanee posta sotto il titolo primo che resta valida solo per la campagna 1985/86.

Art. 64.

Richiamo decreto 8 *marzo* 1985

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985, nonché le regole contenute negli allegati che già costituiscono parte integrante del decreto stesso, escluse le disposizioni contenute nell'art. 6 che regolano i termini utili per la contrattazione, per i quali si richiama l'art. 7, punto 3, del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984.

Valgono per propria forza diretta le norme di cui ai regolamenti CEE numeri 988/84, 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e n. 1320/85 del 23 maggio 1985, le norme di cui ai regolamenti CEE numeri 1599/84 e 2223/85 rispettivamente del 5 giugno 1984 e del 31 luglio 1985, nonchè le norme relative ai requisiti di qualità minima per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui ai regolamenti CEE n. 1709/84 del 19 giugno 1984, n. 2347/84 del 16 agosto 1984, n. 885/85 del 2 aprile 1985, n. 1289/85 e n. 1290/85 del 21 maggio 1985 e n. 2022/85 del 22 luglio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DE MICHELIS

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO

aggiuntivo all'accordo interprofessionale per il pomodoro relativo alla campagna 1985, firmato dalle parti il 9 febbraio 1985.

L'anno 1985, il giorno 25 del mese di luglio, nella sede del Ministero dell'agricoltura ed alla presenza del Ministro on le Filippo Maria Pandolfi, si è riunita la Commissione centrale del pomodoro per dare applicazione all'accordo interprofessionale, tenendo conto delle norme intanto approvate in sede comunitaria che prevedono una particolare disciplina nel caso che accordi professionali siano intervenuti negli Stati membri.

Le parti e, per esse, da un lato, le unioni di associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA-UNAPRO-UIAPOA) e, dall'altro, le associazioni nazionali degli industriali trasformatori (ANICAV-AIIPA-ASSITRAPA) e le associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo (Confcooperative-Lega delle cooperative-Associazione generale italiana cooperative agricole),
a parziale modifica od integrazione dell'accordo interprofessionale dalle stesse parti sottoscritto il 9 febbraio 1985 e del protocollo integrativo dell'accordo stesso sottoscritto in data 18 febbraio 1985 convengono quanto segue:

1) Resta fermo l'obiettivo di trasformazione di 36 milioni di quintali già previsto nell'accordo e, parimenti, restano fermi i criteri di ripartizione di tale quantità in quote per imprese, con i correttivi necessari per renderle compatibili con la normativa comunitaria ad esse relativa, intervenuta successivamente all'accordo stesso.

Tuttavia, al quantitativo di 36 milioni di quintali viene aggiunto un quantitativo supplementare di 2 milioni di quintali, in modo che il quantitativo globale massimo di pomodoro da trasformare viene fissato in 38 milioni di quintali.

Tale quantitativo si intende suddiviso, per le destinazioni previste nel regolamento n. 1320/85 del Consiglio in data 23 maggio 1985, come segue:

pomodoro destinato a pelato	q.li	14.254.000
pomodoro destinato a concentrato . . .	»	19.694.000
pomodoro destinato ad altri prodotti . .	»	4.052.000

In conseguenza l'aiuto comunitario, previsto per ciascun prodotto e valido per tutte le imprese che hanno sottoscritto, ratificato o comunque riconosciuto l'accordo interprofessionale, sarà ridotto in base al superamento dei quantitativi suddetti rispetto ai limiti corrispondenti fissati dal regolamento n. 1320/85, secondo l'applicazione della formula $\frac{100}{100+a}$ ove «a» è rappresentato dal coefficiente di incremento rispetto al limite di garanzia.

2) Nel rispetto di tali limiti quantitativi e ad integrazione di quanto già previsto nell'accordo interprofessionale le parti convengono di utilizzare il quantitativo addizionale innanzi tutto per l'attribuzione di quote di pomodoro alle nuove industrie che iniziano la loro attività nel 1985, nonché alle industrie non aderenti ad alcuna associazione nazionale di categoria degli industriali ovvero di tutela del mondo cooperativo.

Il quantitativo residuato dei 2 milioni di quintali supplementari, al netto di quanto reso noto dall'on. Ministro in ordine alla destinazione dei 500.000 quintali riservati alla sua determinazione, viene ripartito tra le associazioni degli industriali e le associazioni nazionali delle cooperative in ragione del 76% e del 24% rispettivamente.

All'interno delle singole associazioni degli industriali una ulteriore ripartizione verrà effettuata tenendo presente il criterio di rappresentatività delle associazioni nazionali degli industriali desunta dalle certificazioni di pomodoro trasformato rilasciate da ciascuna nel 1984; per le associazioni nazionali delle cooperative viene effettuata la seguente attribuzione, comprensiva dei quantitativi riportati nell'allegato B di cui al successivo punto 5): Lega delle cooperative q.li 200.000; Confcooperative q.li 300.000; AGCI q.li 100.000.

3) Le quote da attribuire alle aziende che iniziano la loro attività di trasformazione nell'anno 1985 vengono fissate nella odierna riunione, di cui il presente protocollo è anche verbale, in base alla capacità di trasformazione, tenuta presente la facoltà data dalla norma comunitaria di attribuire alle stesse industrie una quota inferiore a quella attribuibile in base all'art. 1 del regolamento n. 1320/85.

Pertanto le parti convengono che le quote per le industrie indicate nell'allegato A al presente protocollo (che sono le sole risultanti dalla ricognizione operata dalle stesse associazioni degli industriali e dalle associazioni nazionali delle cooperative) sono quelle indicate, a fianco di ciascuna industria, per un quantitativo totale di pomodoro da trasformare di q.li 599.388, di cui q.li 156.101 destinati alla pelatura, q.li 322.018 destinati a concentrato e q.li 121.269 destinati ad altri prodotti.

4) Le quote da attribuire alle imprese di trasformazione non associate a nessuna delle associazioni nazionali degli industriali o delle associazioni nazionali delle cooperative, vengono fissate sulla base di criteri espressi nell'accordo interprofessionale e successive modifiche, in quanto tali imprese si sono impegnate a ratificare l'accordo e le successive integrazioni di questo.

5) Il quantitativo di 500 mila quintali riservato alla determinazione dell'on. Ministro viene distribuito alle aziende di trasformazione riportate nell'allegato B del presente protocollo, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata.

6) All'art. 8 dell'accordo interprofessionale in data 9 febbraio 1985 viene aggiunto il comma seguente: «Tuttavia la cessione dei contratti potrà anche essere effettuata al fine di consentire l'approvvigionamento della materia prima in misura maggiormente rispondente ai nuovi contenuti della normativa comunitaria».

Tra l'altro, ciò concerne anche gli adattamenti necessari per rispettare la limitazione intervenuta di trasferire quantitativi nel limite massimo del 20% di q.li 12.356.410, unicamente a partire da pomodoro destinato alla pelatura, verso altre destinazioni e non, come prima previsto dall'accordo, nell'ambito del 25% del totale delle quote, da e verso ogni destinazione. Di fatto, tale spostamento viene dalle parti deciso in q.li 1.000.000 di cui q.li 500.000 verso il concentrato e q.li 500.000 verso altri prodotti, quantitativi che verranno attribuiti alle imprese da parte delle associazioni degli industriali e delle associazioni delle cooperative.

In conseguenza è diritto delle industrie acquirenti di rinunciare a favore delle altre industrie, od eventualmente ricontrattare, percentualmente su tutti i contratti stipulati, solo quelle quantità di pomodoro acquistate nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 dell'accordo interprofessionale del 9 febbraio 1985 e dal successivo verbale del 18 febbraio 1985 e che non trovano attribuzione di integrazione comunitaria, nell'applicazione di quanto previsto e stabilito dal regolamento CEE n. 1320/85 della commissione del 23 maggio 1985, art. 1, punto 2), maggiorato ai sensi dell'accordo interprofessionale e degli atti aggiuntivi.

Le associazioni degli industriali si impegnano ad utilizzare al massimo l'istituto della cessione dei contratti innanzi richiamata dovendosi evitare, per quanto possibile, l'eventuale ritiro di pomodoro da parte delle associazioni di produttori che non riuscissero più a collocare presso l'industria il pomodoro in precedenza contrattato.

A tale scopo le parti rappresentano la necessità di derogare al disposto di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 1985 e quindi di ricorrere alla disposizione di cui al regolamento CEE n. 1599/85 della commissione, che stabilisce, nei casi in cui sussistano ritardi nella fissazione dei prezzi minimi dei prodotti in questione, la possibilità di una proroga alla contrattazione di 21 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, dei livelli degli stessi prezzi minimi.

7) Le parti ribadiscono la facoltà di operare al loro interno, trasferimenti di quote o di parti di esse nei casi in cui ciò sia ritenuto strettamente necessario e per quantitativi tali da non compromettere l'equilibrio generale della produzione e della trasformazione, sempre che risultino disponibili quantitativi non utilizzati per rinunce o altre cause.

Tali trasferimenti, operabili tra aziende che hanno già lavorato negli anni passati, sono ugualmente ed a preferenza ammessi a favore di aziende che iniziano la trasformazione nel 1985.

8) Le associazioni degli industriali trasformatori e le associazioni delle cooperative di trasformazione si impegnano a calcolare, in base ai criteri ed ai parametri contenuti nell'accordo e nei protocolli aggiuntivi, ed a quanto altro risulti dalle norme comunitarie successivamente intervenute, la quota di pomodoro da trasformare, distintamente per le diverse destinazioni, per le quali le singole imprese, anche cooperative, hanno diritto all'aiuto comunitario, nell'entità ridotta di cui al punto 1) quarto capoverso del presente protocollo.

Le quote così calcolate per ciascuna impresa saranno trasmesse, con apposito elenco nominativo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, entro il 31 luglio 1985, previa verifica tra le associazioni degli industriali e delle associazioni delle cooperative del rispetto dei limiti sanciti dall'accordo e dai protocolli.

Allegato A

L'allegato *A* è stato sostituito dall'allegato 3 al presente decreto di cui appresso.

Allegato B

RIPARTIZIONE DEI 500.000 Q.LI DI POMODORO OPERATA DALL'ON. MINISTRO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO

Confcooperative . .	q.li 190.000
Lega delle Cooperative	» 147.000
A.G.C.I.	» 47.000
Industrie della Sardegna .	» 116.000
	500.000

ALLEGATO 2

SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL POMODORO RELATIVO ALLA CAMPAGNA 1985, FIRMATO IL 9 FEBBRAIO 1985.

L'anno 1985, il giorno 31 luglio, nella sede del Ministero dell'agricoltura e alla presenza del direttore generale dottor Moroni, si sono riuniti da un lato, le unioni di associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPRO, UNAPOA, UIAPOA) e dall'altro, le associazioni degli industriali trasformatori (ANICAV, ASSITRAPA AIIPA) e le associazioni nazionali di tutela del mondo cooperativo (Confcooperative, Lega delle cooperative, Associazione generale italiana delle cooperative agricole).

Le parti a parziale modifica ed integrazione di quanto concordato nella riunione del 25 luglio 1985, convengono quanto segue:

1) con il consenso dell'on. Ministro, vengono considerate nulle e non avvenute le comunicazioni ministeriali relative all'assegnazione di 1.650.000 quintali (unmilioneseicentocinquantamila) che restano inglobati nel quantitativo di 2 milioni di quintali supplementari ai 36 milioni di quintali di cui all'accordo interprofessionale in data 9 febbraio 1985 e ridistribuiti secondo nuovi criteri;

2) per quanto riguarda le nuove aziende che iniziano la loro attività nel 1985, viene deciso che le quote debbono essere assegnate in base alla capacità di trasformazione delle singole aziende, calcolata partendo dalla capacità oraria di trasformazione teorica, alla quale viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,75 per renderla effettiva e moltiplicata per 16 ore in media al giorno per una campagna di 50 giornate.

Tenuto conto della possibilità consentita dal regolamento n. 1320/85 di assegnare per le aziende 1983, 1984 e 1985 quote inferiori a quelle attribuite in base all'art. 1 del medesimo regolamento. alla capacità di trasformazione effettiva di cui sopra viene applicato il coefficiente 0,375.

Resta annullato tutto quanto previsto al punto 3, secondo comma, del protocollo in data 25 luglio 1985.

Per far fronte alle esigenze determinate dalle nuove quote le associazioni industriali e quelle cooperative convengono di utilizzare, in quanto necessario, anche spostamenti di prodotto tra le proprie aziende.

ALLEGATO 3

VERBALE AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL POMODORO RELATIVO ALLA CAMPAGNA 1985, FIRMATO IL 9 FEBBRAIO 1985.

L'anno 1958, il giorno 31 luglio, nella sede del Ministero dell'agricoltura e alla presenza del direttore generale dott. Moroni, si sono riunite le unioni nazionali di associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO), le associazioni nazionali degli industriali trasformatori (ANICAV, AIIPA, ASSITRAP) e le associazioni nazionali di tutela delle cooperative (Confcooperative, Lega nazionale delle cooperative, Associazione generale italiana delle cooperative), per determinare un quantitativo specifico di pomodori da riservare alle imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna 1983/84 e 1984/85 ed a quelle che iniziano l'attività durante la campagna 1985/86.

Concordemente le parti stabiliscono di assegnare alle predette imprese un quantitativo di pomodori da trasformare pari a quintali 3.975.432, così distinto per destinazione:

pomodori per concentrato	q.li 2.689.501
pomodori per pelati	» 873.744
pomodori per altre destinazioni . . .	» 412.187

Il presente verbale sostituisce l'allegato *A* del protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985.

ALLEGATO 4

ATTO DI RATIFICA

dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere ANICAV, AIIPA e ASSITRAPA.

L'anno millenovecentottantacinque, il giorno 31 luglio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presente il dott. Romano Tripodi, funzionario della divisione V ortofrutticoli, sono convenute per delega le sottoindicate industrie di trasformazione per esaminare, discutere ed approvare l'accordo interprofessionale per la campagna 1985 per il pomodoro destinato alla trasformazione, stipulato tra la parte agricola e quella industriale in seno alla commissione centrale del pomodoro, costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 484, nonché gli allegati protocolli, verbali ed atti aggiuntivi.

Va premesso che le industrie in questione non aderiscono alle tre associazioni nazionali conserviere (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA) firmatarie dell'accordo interprofessionale 1985 e che, al fine di uniformare i comportamenti delle singole industrie al rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nell'accordo stesso, si rende necessario un formale atto di ratifica da parte di queste ultime.

In tal senso, data lettura dell'accordo interprofessionale 1985, del verbale 18 febbraio 1985, del protocollo addizionale 25 luglio 1985, del 2° protocollo aggiuntivo 31 luglio 1985, nonché del verbale aggiuntivo 31 luglio 1985, sottoscritti dalle parti interessate.

Concluso l'esame e la descrizione dell'accordo stesso e degli atti ad esso allegati.

Il dott. Tripodi, a ciò delegato dall'on. Ministro, chiede a ciascun convenuto in maniera precisa ed inequivocabile se intenda far proprio l'accordo *de-quo* ed accettare che la disciplina emergente produca effetto nella sfera giuridica di ognuno.

Ciò premesso i delegati delle industrie che si sottoscrivono esprimono singolarmente il loro assenso generale sul citato accordo del pomodoro 1985 e su tutti gli atti allegati sopra descritti;

Approvano incondizionatamente, nella sua stesura, l'accordo interprofessionale stesso, allegati compresi.

E tutto ciò ratificano in presenza del dott. Tripodi, apponendo qui di seguito la propria firma.

Agromimosa - XII Morelli; Alba - Poggio Renatico; La Campagnola - Mirandola; L'Europa - Sant'Ilario D'Enza; Coccarda Angri; COMER - Pompei; La Normanna - Nocera Superiore; Marilena - Nocera Inferiore; Meridionale Conserve - S. Antonio Abate; ABC - Battipaglia; Calabria Food - Mangone; Conservificio Setteporte - Rocca di Neto; MBC - Bagheria; Artigiana Conserve - S. Gavino Monreale; Gronchi Mirella - Rosignano Solvay; ILTAM - Pellaro; FATMA - Castrovillari; ICAV Agricola - Corigliano Scalo; PANAGRUM - Giammoro; Tritico Bruno - Campani; Agrorosita - XII Morelli; La Fiorita - XII Morelli; Molinari Mario - Sorbara; Agrimediterranea - Bagheria; Scianna Giuseppe - Campofelice di Roccella; IPAS - Sibari; EROS - Sibari; Belviso Salvatore - Castellammare di Stabia; La Gravina - Scafati; COTRAPA 2000 - Mongrassano Scalo; ITO - Crotone; Rosato Antonio - Mesagne; SURBEX - Surbo; CIPAL - Angri; Il Cobra - Pagani; La Sorrentina - Mirto; SOLE - Scafati; Conserve Manfuso - S. Antonio Abate; CAM - S. Antonio Abate; La Silentina - Altavilla Silentina; Tartaglia Orazio - Torremaggiore; Marrazzo Carmine - Pagani; Pomosarda - Samassi; Nappi Gaetano - Sarno; Conserve Alimentari Arcuri - Rocca di Neto; ICAP - Pontecagnano.

ALLEGATO 5

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE: CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

1) *Definizione dei prodotti*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da essi presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) *Classificazione*

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura purché non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale o scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purché non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti:

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purché non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrotizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) *Scarto*

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) *Limiti di accettabilità di una partita*

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 e il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) *Criteri per la determinazione del prezzo*

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica sulle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

1) *Definizione del prodotto*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96, eccezione fatta per la varietà « San Marzano ».

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato secondo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) *Classificazione*

E' considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impiegate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;

b) grado refrattometrico non inferiore a 4;

c) consistenza dell'intera bacca idonea per la pelatura;

d) assenza di peduncolo;

e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

f) assenza di marciume apicale;

g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;

l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;

m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 10% della partita;

al punto *d*): peduncoli massimo l'1% dei frutti;

al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) *Scarto*

Le bacche che presentino marciume apicale (*f*), lesioni parassitare (*g*), insediamenti fungini (*h*), fango o terra (*i*), sono considerate scarto.

6) *Limiti di accettabilità di una partita*

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35% della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, compreso fra il 21% ed il 45% della partita al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE

1) *Definizione del prodotto*

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della varietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96.

2) *Generalità*

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) *Campionatura*

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) *Classificazione*

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;

b) maturazione completa ed uniforme, colore rosso tipico della varietà;

c) grado refrattometrico non inferiore a 4;

d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;

f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stillare;

g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;

h) assenza di marciume apicale;

i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;

l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;

m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *b*): aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *e*): peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) *Limiti di accettabilità della partita*

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.

Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL PRODOTTO TRASFORMATO

A) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42% del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

B) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4% al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *A*) e *B*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40% di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60% di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonché i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione previa eliminazione delle eventuali bucce o semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4%.

C) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 39, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

D) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93%;

colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

ALLEGATO 6

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE
DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero Codice	Denominazione Associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Aldo Moro, 16 - Bologna
26- 4-1969	6	Con.E.C.Or. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	CORER - Consorzio ortofrutticolo Emilia-Romagna	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via Raiffeisen, 2 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via Trieste, 14 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 100 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 10 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di Romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Cavalcavia, 681 - Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero Codice	Denominazione Associazione	Sede
10- 8-1970	27	Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli delle province di Caserta e Napoli	Via Cesare Battisti, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Via Acclavio, 15 - Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania, villaggio Biviere Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.E. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via Anzalone, 12 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Giustizia, 2 - Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige	Via Siemens, 10 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Fratelli Fontana, 36 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paietti, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Via A. Palumbo, 189 - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972 10- 3-1980 (Var. denom.)	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 67 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Turati, 4 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Via E. Mattei, 6 - Bologna
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Via Stelvio, 20 - Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Barnaba, 27 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Torrino, 2 - Caserta
2-12-1974 24-11-1984 (Mod. denom.)	54	Agrifrut - Consorzio Interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli	Via Dante, 33 - Palermo
7- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero Codice	Denominazione Associazione	Sede
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29 - Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.IN.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Borgo S. Tiburzio 2 - Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Via Parisi, 9 - Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico - (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Via Donna Olimpia, 166 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via A. De Gasperi, 18 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Appia km 181 Loc. Maiorisi c/o Unicoop Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via V. Velardi, 1 - Nocera Inferiore (Salerno)
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano - Volla (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, Isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari « Bruzia »	Via Canale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Frà Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Napoli, 153 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Via Piacenza, 76 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura - Pal. INA - Catanzaro
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Arnella, 32 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Croce Rossa, 33 - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Piave, 34/I - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero Codice	Denominazione Associazione	Sede
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli « Etruria »	Via Campo di Marte, 14/I - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - A.P.A.O.S.	Via Dante, 33 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Piazza Stazione, 10 - Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Via S. Maria la Carità, 127 - Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « A.P.O.A. Morgana »	Via Dogali, 1/A - Messina
26- 3-1982	91	Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano - A.C.O.P.A.	Via Fricano, 1 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Via Ventimiglia, 145 - Catania
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Tripoli, 10 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Lupo Protospata, 53 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Campidano	San Sperate (Cagliari)
25-10-1982	101	Associazione produttori ortofrutticoli - Chieti - A.P.O.C.H.	Villa Tucci di Crecchio - Chieti
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione « I.C.A. - Imprese cooperative associate »	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « Trinacria frutta »	Via XII Gennaio, 7 - Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Via Litterio, 54 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliana - A.C.O.S.	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata « Agroserre »	Via F. Crispi, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Giovanni XXIII, 82 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori agricola sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A.	Ribera - Contrada Castellana (Agrigento)
3- 8-1983	113	Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari - A.D.P.O.A.	Via Trieste, 30 - Foggia

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero Codice	Denominazione Associazione	Sede
3- 8-1983	114	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O.	Piazza A. Moro, 20 - Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Associazione « Consorzio produttori agrumari » Co.Pro.A.	Via Zenia, 22 - Misterbianco (Catania)
24-11-1984	116	Associazione produttori ortofrutticoli irpino - sannita - A.P.O.I.S.	Via XXIV Maggio, 22 - Benevento
21-12-1984	117	A.S.P.O. Frutta - Associazione silentina produttori ortofrutticoli	Via S. Ippolito, 18 - Brindisi
18- 3-1985	118	ASSO.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dante, 37 - Foggia
20- 3-1985	119	U.N.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Zara, 6 - Salerno
20- 3-1985	120	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via P. M. Virgilio, 3 - Lamezia Terme (Catanzaro)
3- 4-1985	121	Associazione regionale produttori ortofrutticoli - A.R.P.O.	Via S. Elena, 22 - Casapesenna (Caserta)
18- 5-1985	122	APOCECA - Associazione produttori ortofrutticoli centrale consortile andriese	Via Vienna, 5 - Andria (Bari)
18- 5-1985	123	« Fucinortaggi » - Associazione produttori ortofrutticoli	Piazza Castello, 4 - Avezzano (L'Aquila)
18- 7-1985	124	Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli - A.R.P.O.A.	Piazza Mercato Vecchio - Lamezia Terme (Catanzaro)
18- 7-1985	125	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari ELIOS-APOA	Via Cardinale Tripepi n. 7 - Reggio Calabria

(4614)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651196/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.